



**MODELLO DI ORGANIZZAZIONE,
GESTIONE E CONTROLLO EX D. LGS. N. 231/01
REGOLAMENTO DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA**

INDICE

Art. 1	Scopo e ambito di applicazione	2
Art. 2	La nomina e la composizione dell'Organismo di Vigilanza	2
Art. 3	La durata dell'incarico e le cause di cessazione	2
Art. 4	I requisiti dell'Organismo di Vigilanza	3
Art. 5	Le risorse dell'Organismo di Vigilanza e il coordinamento con le risorse aziendali	4
Art. 6	I compiti dell'Organismo di Vigilanza	4
Art. 7	I poteri dell'Organismo di Vigilanza	5
Art. 8	L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte degli organi sociali e dei terzi	6
Art. 9	Informativa dell'Organismo di Vigilanza verso la Società	7
Art. 10	Convocazione riunioni e delibere	7

Art.1 - Scopo e ambito di applicazione

- 1.1 In attuazione del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, recante la *“Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell’articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300”* (di seguito, il “Decreto”), il Consiglio di Amministrazione di Masoenergia S.r.l. ha approvato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito “Modello 231”).
- 1.2 Il CdA, in ottemperanza alle previsioni del succitato Decreto, ha inoltre istituito un Organismo di Vigilanza (di seguito anche “OdV”), al quale sono stati attribuiti i poteri e i compiti necessari per lo svolgimento delle attività allo stesso demandate dal D. Lgs. n. 231/2001 in ordine all’effettività, al funzionamento, all’efficacia, all’adeguatezza ed all’osservanza del Modello 231 adottato dalla Società.
- 1.3 Il presente Regolamento è strumento imprescindibile per il corretto funzionamento del Modello 231 finalizzato alla prevenzione dei reati dai quali può derivare la responsabilità di Masoenergia S.r.l. ed ha lo scopo di disciplinare il funzionamento dell’OdV.

Art. 2 - La nomina e la composizione dell’Organismo di Vigilanza

- 2.1 L’OdV di Masoenergia S.r.l. è un organo monocratico, composto da un professionista esterno alla Società, con competenza e comprovata esperienza in materia legale. Con la delibera di nomina, il Consiglio di Amministrazione fissa il compenso spettante al membro dell’OdV per l’incarico assegnatogli, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute dallo stesso nell’espletamento del proprio incarico, oltre a determinare le relative risorse - anche economiche - messe a sua disposizione per lo svolgimento dell’incarico.
- 2.2 La nomina di un soggetto esterno alla Società garantisce l’autonomia e l’indipendenza dello stesso Organismo. In ogni caso, al momento della nomina, il professionista non dovrà essere legato a qualsivoglia titolo a Masoenergia S.r.l. da vincoli di subordinazione e non dovranno inoltre sussistere vincoli di parentela tra il medesimo ed i componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Art. 3 - La durata dell’incarico e le cause di cessazione

- 3.1 L’incarico dell’OdV è conferito per la durata di tre anni e può essere rinnovato.
- 3.2 La cessazione dall’incarico dell’OdV può avvenire per una delle seguenti cause:
 - a) scadenza dell’incarico;
 - b) revoca dell’OdV da parte del Consiglio di Amministrazione;
 - c) rinuncia del professionista incaricato, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta inviata al Consiglio di Amministrazione.
- 3.3 La revoca dell’OdV può avvenire solo per giusta causa, anche al fine di garantirne l’indipendenza. Essa è disposta con delibera del Consiglio di Amministrazione, approvata con il voto unanime dei relativi componenti. Per giusta causa di revoca possono intendersi, in via non esaustiva:

- a) una grave negligenza nell'espletamento dei compiti connessi all'incarico;
- b) il possibile coinvolgimento della Società in un procedimento, penale o civile, che sia connesso ad una omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'OdV, anche colposa;
- c) il caso in cui il professionista incaricato sia coinvolto in un processo penale;
- d) il caso in cui sia riscontrata la violazione degli obblighi di riservatezza previsti a carico del professionista incaricato.

3.4 In caso di scadenza, revoca o rinuncia, il Consiglio di Amministrazione nomina senza indugio il nuovo OdV.

Art. 4 - I requisiti dell'Organismo di Vigilanza

4.1 I requisiti che l'OdV, in quanto tale, deve possedere e che devono caratterizzare la sua azione sono i seguenti:

Autonomia e indipendenza

Al fine di garantire all'OdV piena autonomia di iniziativa, nonché di preservarlo da qualsiasi forma di interferenza e/o di condizionamento, è previsto che lo stesso Organismo:

- a. sia privo di compiti operativi e non si ingerisca in alcun modo nella operatività della Società, affinché non sia compromessa la sua obiettività di giudizio;
- b. nell'ambito dello svolgimento della propria funzione, sia organismo autonomo e indipendente, non soggetto al potere gerarchico e disciplinare di alcun organo o funzione societaria;
- c. riferisca direttamente al CdA.

Professionalità

Ai fini di un corretto ed efficiente svolgimento dei propri compiti, è essenziale che l'OdV garantisca il possesso di competenze in ambito giuridico, nonché di natura contabile e risk management idonee per lo svolgimento dell'attività assegnata.

Continuità di azione

Per poter garantire una efficace e costante attuazione del Modello 231, l'OdV è un organismo dedicato esclusivamente allo svolgimento dei compiti assegnati, senza attribuzione di altre funzioni, ed è dotato di adeguate risorse, anche economiche.

Onorabilità ed assenza di conflitti di interessi

La carica di OdV non può essere ricoperta da coloro che:

- sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'Autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, recante *"Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136"*;
- sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

-
- i. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurata e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - ii. alla reclusione, per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel RD del 16 marzo 1942, n. 267;
 - iii. alla reclusione, per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la Pubblica Amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - iv. alla reclusione, per un tempo non inferiore ad un anno, per un qualunque delitto non colposo;
 - v. per le fattispecie di reato previste dal D. Lgs. n. 231/2001;
- hanno subito l'applicazione ex art. 444 c.p.p., su richiesta delle parti, di una delle pene previste al precedente punto, fatto salvo il caso dell'estinzione del reato.

Art. 5 - Le risorse dell'Organismo di Vigilanza e il coordinamento con le risorse aziendali

- 5.1 Il Consiglio di Amministrazione assegna all'OdV le risorse, anche finanziarie, ritenute opportune ai fini dello svolgimento dell'incarico assegnato.
- 5.2 Con riguardo alle risorse finanziarie, l'OdV potrà disporre, per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei suoi compiti, del *budget* che il Consiglio di Amministrazione provvede ad assegnare con cadenza annuale, su proposta dell'OdV stesso.
- 5.3 Qualora ne ravvisi l'opportunità, nel corso del proprio mandato, l'OdV può chiedere al Consiglio di Amministrazione, mediante comunicazione scritta motivata, l'assegnazione di ulteriori risorse finanziarie.
- 5.4 In aggiunta alle risorse sopra indicate, l'OdV può avvalersi, sotto la propria diretta sorveglianza e responsabilità, dell'ausilio di tutte le strutture della Società, così come di consulenti esterni; per questi ultimi il compenso è corrisposto mediante l'utilizzo delle risorse finanziarie assegnate all'OdV.

Art. 6 - I compiti dell'Organismo di Vigilanza

- 6.1 In conformità al disposto di cui all'art. 6, comma 1, del D. Lgs. n. 231/2001, all'OdV è affidato il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello 231 e di curare il suo aggiornamento. In via generale, pertanto, spettano all'OdV i seguenti compiti:
 - a. di verifica e vigilanza sul Modello 231, ovvero:
 - verificarne l'adeguatezza, ovvero la sua idoneità a prevenire il verificarsi di comportamenti illeciti, nonché ad evidenziarne l'eventuale realizzazione;
 - verificarne l'effettività, ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti al suo interno;
 - b. a tali fini, monitorare l'attività aziendale, nonché la funzionalità del complessivo sistema preventivo adottato dalla Società;

-
- c. di valutare l'aggiornamento del Modello 231 al fine di migliorarne l'adeguatezza e l'efficacia, proponendo, se necessario, al Consiglio di Amministrazione o alle funzioni aziendali eventualmente competenti la modifica e/o l'implementazione, anche in considerazione di eventuali sopraggiunti interventi normativi e/o di variazioni della struttura organizzativa o dell'attività aziendale e/o di riscontrate significative violazioni del Modello 231;
- d. di eseguire informazione e formazione sul Modello 231, ovvero:
- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione del Modello 231 presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni (di seguito, anche, "Destinatari");
 - promuovere e monitorare le iniziative, ivi inclusi i corsi e le comunicazioni, volte a favorire un'adeguata conoscenza del Modello 231 da parte di tutti i Destinatari;
 - riscontrare con la opportuna tempestività, anche mediante la predisposizione di appositi pareri, le richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello 231;
- e. di gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV, ovvero:
- esaminare e valutare tutte le informazioni e/o le segnalazioni ricevute e connesse al rispetto del Modello 231, ivi incluso per ciò che attiene le sospette violazioni dello stesso;
 - informare gli organi competenti, nel prosieguo specificati, in merito all'attività svolta, ai relativi risultati ed alle attività programmate;
 - segnalare agli organi competenti, per gli opportuni provvedimenti, le eventuali violazioni del Modello 231 e i soggetti responsabili;
 - in caso di controlli da parte di soggetti istituzionali, ivi inclusa la Pubblica Autorità, fornire il necessario supporto informativo agli organi ispettivi.

Art. 7 - I poteri dell'Organismo di Vigilanza

- 7.1 Per l'espletamento dei compiti ad esso assegnati, all'OdV sono riconosciuti tutti i poteri necessari ad assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello 231, nessuno escluso.
- 7.2 Gli interventi di verifica verranno identificati mediante la valutazione su ciascun processo aziendale del rischio di commissione di uno dei reati presupposto previsti dal D. Lgs. n. 231/2001 o del rischio di violazione del Modello 231.
- 7.3 Per lo svolgimento della propria attività di verifica e di vigilanza sul funzionamento del Modello 231 l'OdV potrà provvedere:
- a) ad effettuare verifiche mirate, programmate o senza preavviso, in relazione a:
- il sistema delle deleghe di poteri in vigore;
 - gli atti compiuti dai soggetti dotati di poteri di rappresentanza;
 - il sistema di controllo interno;

-
- b) ad acquisire dai responsabili delle aree sensibili informazioni e/o documentazione aziendale con riferimento alle attività svolte ed ai controlli posti in essere;
 - c) ad effettuare verifiche in presenza di segnalazioni di presunte violazioni del Modello 231, attivando e svolgendo inchieste interne e coordinandosi con le funzioni aziendali di volta in volta interessate;
 - d) ad effettuare attività non programmate, anche al di fuori delle attività scaturenti dalle segnalazioni, che debbano essere avviate a seguito di eventi straordinari;
 - e) a monitorare l'efficacia e l'effettività degli interventi di formazione e diffusione del Modello 231 posti in essere dalla Società, anche proponendo specifiche iniziative al fine di garantire la necessaria conoscenza e sensibilizzazione di tutti i Destinatari del Modello 231, anche coordinandosi con le funzioni interne competenti;
 - f) a verificare l'attuazione e l'effettiva funzionalità delle azioni correttive e/o di miglioramento emerse come necessarie od opportune a seguito delle attività di verifica;
 - g) ad attivare un efficace sistema di flussi informativi verso l'Organismo di Vigilanza da parte dei responsabili dei processi aziendali sensibili.
- 7.4 Le attività svolte in sede di audit sono sinteticamente riportate in appositi verbali che documentano altresì i risultati degli audit, riportando almeno le seguenti informazioni:
- a. data dell'*audit* e settore/attività verificato;
 - b. descrizione documentata delle carenze e/o delle infrazioni rilevate, indicando, laddove risultino evidenti, anche le possibili cause;
 - c. eventuali azioni migliorative/correttive proposte al CdA;
 - d. valutazione dell'efficacia delle azioni correttive raccomandate nei precedenti *audit*.

Art. 8 - L'informativa all'Organismo di Vigilanza da parte degli organi sociali e dei terzi

- 8.1 L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i Destinatari, vale a dire, gli Amministratori, i Soci, il Sindaco Unico e da tutti coloro che - pur esterni alla Società - operino direttamente o indirettamente per la stessa, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dei principi contenuti nel Modello 231 e/o nel Codice Etico.
 - 8.2 In particolare, i Destinatari devono segnalare all'OdV le notizie relative alla commissione o alla potenziale commissione di reati o di deviazioni comportamentali rispetto ai principi e alle prescrizioni contenuti nel Modello 231 e/o nel Codice Etico.
 - 8.3 L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello 231, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.
 - 8.4 In ogni caso, devono essere obbligatoriamente trasmesse all'OdV:
 - immediatamente, le informazioni che possono avere attinenza con violazioni, anche potenziali, del Modello 231;
 - periodicamente, come di seguito indicato, le informazioni relative all'attività della Società, che possono assumere rilevanza quanto all'espletamento da parte dell'OdV dei compiti ad esso assegnati.
-

-
- 8.5 L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segua alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).
- 8.6 La Società, al fine di facilitare le segnalazioni all'OdV da parte dei soggetti che vengano a conoscenza di violazioni del Modello 231, anche potenziali, attiva gli opportuni canali di comunicazione dedicati e, precisamente, un'apposita e-mail: odv@masoenergia.it .
Le segnalazioni possono essere inoltrate anche per iscritto e in forma anonima nella cassetta postale dell'OdV collocata presso la sede della Società.

Art. 9 - Informativa dell'Organismo di Vigilanza verso la Società

- 9.1 L'OdV provvederà ad informare in ordine all'attività svolta con le seguenti modalità:
- su base continuativa, direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione;
 - annualmente, e, comunque, ogni qual volta se ne ravvisi la necessità e/o opportunità, nei confronti del Consiglio di Amministrazione.
- 9.2 Con specifico riferimento all'informativa annuale, l'Organismo presenta una relazione informativa relativa all'attività svolta, riportante:
- gli audit e i controlli effettuati con il relativo esito;
 - le eventuali criticità e spunti di miglioramento emersi sia in termini di comportamenti o eventi interni alla Società, sia in termini di efficacia del Modello 231.

Art. 10 - Convocazione riunioni e delibere

- 10.1 Il CdA può convocare in qualsiasi momento l'OdV con preavviso di almeno 7 (sette) giorni.
- 10.2 Il verbale della riunione deve essere sottoscritto dal Presidente del CdA e dall'OdV e deve essere conservato agli atti.
- 10.3 L'OdV può procedere ad audizioni di componenti degli altri organi societari, di consulenti esterni, nel rispetto dei regolamenti e previsioni contrattuali. Le suddette audizioni devono essere verbalizzate.
- 10.4 Presso l'OdV è conservata, per un periodo minimo di dieci anni, copia (cartacea e/o informatica) di tutto il materiale relativo alla concreta operatività dello stesso OdV e al Modello 231. L'accesso all'archivio da parte di soggetti diversi dall'OdV deve essere preventivamente autorizzato da quest'ultimo e deve svolgersi secondo modalità dallo stesso stabilite.